



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

GARA APPALTO

“PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI DI ACQUA POTABILE PER USO UMANO”. CIG: 7808586902

QUESITO N. 1

Viene richiesto di chiarire come possa provare il requisito della capacità economico-finanziaria, di cui al punto 3.3) della lettera di invito, una società concorrente che sia in grado di produrre una sola referenza bancaria.

Risposta

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, d.lgs. 50/16, l’operatore economico concorrente può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tra i mezzi di prova idonei può essere ritenuto tale un’adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali oppure un bilancio dell’ultimo triennio finanziario approvato dai revisori, benché non ancora approvato dall’assemblea dei soci (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 282; TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 dicembre 2015, n. 13747).

QUESITO N. 2

Viene richiesto di precisare se un concorrente che abbia in corso di accreditamento alcuni parametri tra quelli indicati all’allegato “B”, ad opera di ente accreditato “Accredia”, possa partecipare alla gara d’appalto.

Risposta

Il possesso del requisito relativo alla disponibilità di un laboratorio accreditato “Accredia” per almeno 10 parametri tra quelli indicati all’Allegato “B”, può essere dimostrato, utilizzando tre diversi strumenti:

- a) certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati;
- b) certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri;
- c) altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici (cfr. Art. 87, d.lgs. 50/16).

In ogni caso, il requisito in parola deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.

Qualora il concorrente sia carente del requisito, può far ricorso eventualmente all’istituto dell’avvalimento ex art. 89, d.lgs. 50/16 e s.m.i..